

**Comune Di Ostellato
(Provincia di Ferrara)**

**Regolamento per la disciplina del
canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 29/04/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 7 del 27/01/2022
Modificato con delibera di C.C. n. 5 del 26/01/2023
Modificato con delibera di C.C. n. 13 del 28/03/2023
Modificato con delibera di C.C. n. 20 del 26/04/2023
Modificato con delibera di C.C. n. __ del __/12/2024**

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

*Articolo 1 – Fonte normativa e riparto di competenze tra Comune e Unione
Articolo 2 - Funzionario Responsabile del canone patrimoniale
Articolo 3 – Clausola a tutela dei valori costituzionali*

TITOLO II - CANONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – DISCIPLINA

*Articolo 4- Disposizioni di carattere generale
Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari
Articolo 6 – Autorizzazioni
Articolo 7 - Anticipata rimozione
Articolo 8 - Divieti e limitazioni
Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari*

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE

*Articolo 11 – Presupposto del canone
Articolo 12 - Soggetto passivo
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio
Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
Articolo 15 Modalità di determinazione del canone in base alla zona
Articolo 16 Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità
Articolo 17 – Dichiarazione
Articolo 18 - Pagamento del canone
Articolo 19 – Rimborsi e compensazione
Articolo 20 - Accertamento
Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Articolo 22 – Riduzioni
Articolo 23 - Esenzioni*

TITOLO III CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - PUBBLICHE AFFISSIONI - DISCIPLINA

*Articolo 24 – Oggetto
Articolo 25 - Soggetti passivi
Articolo 26 - Modalità per le pubbliche affissioni*

CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE

*Articolo 27 - Modalità di applicazione del canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 28 - Pagamento del canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 29 - Riduzioni del canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 30 - Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 31- Vigilanza sanzioni amministrative e norme di rinvio*

TITOLO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DISCIPLINA

Articolo 32 - Disposizioni generali
Articolo 33 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in genere
Articolo 34 - Occupazioni per l'esercizio del commercio
Articolo 35 - Altre occupazioni
Articolo 36 - Concessioni
Articolo 37 - Procedimento per il rilascio della concessione
Articolo 38 - Attivazione del procedimento amministrativo Richiesta di occupazione
Articolo 39 - Ufficio competente
Articolo 40 - Istruttoria della richiesta
Articolo 41 - Conclusione del procedimento
Articolo 42 - Rilascio della concessione e suo contenuto
Articolo 43 - Rinnovo e rinuncia della concessione
Articolo 44 - Obblighi del concessionario
Articolo 45 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione
Articolo 47 - Occupazioni d'urgenza
Articolo 48 - Occupazioni abusive
Articolo 49 - Anagrafe delle concessioni

CAPO II - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – CANONE

Articolo 50 - Istituzione ed oggetto del canone
Articolo 51 - Soggetto passivo
Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
Articolo 53 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona
Articolo 54 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità
Articolo 55 - Riduzioni e Maggiorazioni
Articolo 56 - Esenzioni
Articolo 57 - Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 58 - Sanzioni
Articolo 59 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 60 - Rimborsi

TITOLO V - I MERCATI

CAPO I - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MERCATI - DISCIPLINA

Articolo 61 - Disposizioni generali
Articolo 62 - Domanda di occupazione
Articolo 63 - Occupazioni abusive

CAPO II – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MERCATI – CANONE

Articolo 64 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
Articolo 65 - Riduzioni e maggiorazioni
Articolo 66 - Soggetto passivo
Articolo 67 - Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 69 - Rimborsi
Articolo 70 - Sanzioni
Articolo 71 - Entrata in vigore del Regolamento e norme transitorie

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1- Fonte normativa e riparto di competenze tra Comune e Unione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, anche destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Il Comune di Ostellato ed i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, hanno conferito all'Unione la gestione del canone unico patrimoniale, dalla data della sua istituzione, in virtù della "Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento della funzione dei Tributi locali e dei Servizi Finanziari".
5. In base alla Convenzione di cui al comma precedente, il Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie gestisce il procedimento di entrata del canone unico patrimoniale, direttamente o tramite concessionario o appaltatore esterno, per conto del Comune di Ostellato e degli altri Comuni aderenti all'Unione. Le entrate e le spese connesse alla gestione del canone, sono gestite dal competente Dirigente dell'Unione il quale è autorizzato ad accettare ed impegnare risorse sui bilanci comunali del Comune di Ostellato e dei Comuni aderenti all'Unione, come previsto dalla Convenzione tra i Comuni e l'Unione.
6. Restano in capo al Comune di Ostellato, mediante il proprio Settore Tecnico ed all'Unione, mediante il Settore SUAP ed il Settore Polizia Locale, gli adempimenti relativi al procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività soggette al pagamento del canone unico patrimoniale.

Art. 2- Funzionario Responsabile del canone patrimoniale

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi individuato all'interno dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie – Settore Finanze.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Regolamento a terzi, da parte dell'Unione, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 3 – Clausola a tutela dei valori costituzionali

1. Tutte le richieste di concessioni e autorizzazioni di occupazione di aree e suolo pubblico o di esposizioni pubblicitarie devono contenere la sottoscrizione della seguente dichiarazione: “*dichiara di riconoscersi nei principi e nei valori fondamentali della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale, di ripudiare il fascismo e ogni forma di totalitarismo, e di condannare l’uso di ogni forma di violenza*”.

TITOLO II

CANONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – DISCIPLINA

Art. 4 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Art. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le tipologie di impianti pubblicitari così come descritte all'ART. VI. 19 "MEZZI PUBBLICITARI" del Regolamento Urbanistico Edilizio, Variante 2018, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie approvato con Deliberazione Consiglio Unione n. 9 del 05/03/2019 e successive modifiche.

Art. 6 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio a quanto previsto dall'Art. IV. 27 (RUE) "Autorizzazione amministrativa".

Art. 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Ente proprietario della strada prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Settore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, competente, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita .
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, anche su segnalazione e su intervento della Polizia Locale dell'Unione, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con

impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale dell'Unione, dalle Forze di Polizia, o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità priva di autorizzazione preventiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE

Art. 11 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche priva di autorizzazione preventiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tavelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità

dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.

3. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Art. 14 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. La gestione del canone è stata conferita dal Comune di Ostellato e dagli altri Comuni aderenti, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che vi provvede direttamente mediante il Settore Finanze il cui Dirigente è autorizzato ad impegnare ed accertare risorse sui bilanci del Comune di Ostellato e degli altri Comuni aderenti all'Unione o, in alternativa, mediante concessionario o appaltatore esterno.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. In caso di mezzo pubblicitario bi facciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

5. Le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

6. Le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di diffusione di messaggi pubblicitari.

Sono considerate a carattere temporaneo le diffusioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, non superiori a 90 giorni.

7. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Art. 15 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in n. 1 zona in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 16 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

2.

| TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA |
|---|
| Descrizione |
| MEZZO PUBBL. OPACO <= 1 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO >1 E <= 5,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E <= 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. <= 1 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. >1 E <= 5,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E <= 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ |
| PANNELLO LUM. <= 1 MQ |
| PANNELLO LUM. > 1 MQ |
| DISTRIBUZIONE VOLANTINI |
| STRISCIIONI |
| AFFISSIONE MANIFESTI |

Art. 17 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Settore Finanze dell'Unione o al concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione sul sito internet istituzionale del Comune e dell'Unione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e che dovrà contenere i seguenti allegati:

- nulla osta del proprietario dell'immobile su cui verrà installato il mezzo pubblicitario o dell'amministratore, nel caso che l'immobile sia un condominio;
- autorizzazione rilasciata dal Servizio competente del Comune;
- concessione per l'occupazione di suolo pubblico, qualora la pubblicità comporti l'utilizzazione di suolo comunale.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso. L'occupazione è legittima solo se, oltre alla presentazione della dichiarazione, l'interessato abbia provveduto a corrispondere il canone patrimoniale.

3. A tal fine la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Settore Finanze dell'Unione ai fini della determinazione dell'entità del canone che dovrà essere versato a favore del Comune o al concessionario del servizio, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata.

In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta all'Unione prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Settore Finanze dell'Unione procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 18 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dalla legge, ovvero in caso di affidamento a soggetto esterno, direttamente all'appaltatore o al concessionario del canone unico individuato dall'Unione. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione. Per le affissioni aventi carattere non commerciale, è ammesso il pagamento diretto del diritto relativo, solo qualora esistano particolari esigenze organizzative.

2. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data del 31 marzo.

3. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Settore Finanze dell'Unione l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadriennali anticipate.

5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 10,33 euro.

6. La Giunta Comunale per esigenze straordinarie o per problematiche tecnico-operative potrà con propria deliberazione modificare le scadenze di pagamento, per posticiparle ma mai per anticiparle e comunque mai oltre il termine dell'esercizio finanziario di riferimento del canone.

Art. 19 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza al Settore responsabile dell'entrata o al concessionario o appaltatore esterno, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'Unione o il concessionario o appaltatore, provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Settore responsabile dell'entrata entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Art. 20 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, anche su segnalazione degli uffici e della Polizia Locale dell'Unione, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. L'Unione o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione a favore del bilancio comunale, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 22 – Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

2. Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
3. Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
4. Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%.

Art. 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi

purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

I) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

m) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;

n) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

o) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento o per convenzione con gli enti pubblici, ivi comprese le targhe dei professionisti medici di base convenzionati con il S.S.N., sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Ai fini della loro classificazione, si considerano insegne d'esercizio le scritte, comprese quelle su tenda, le tavole, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

3. Sono altresì esenti da imposta le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. L'esenzione è subordinata alla presentazione della certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Sono altresì esenti le esposizioni pubblicitarie riguardanti manifestazioni/eventi svolti nel Comune di Ostellato, il cui Ente promotore sia il Comune stesso con la partecipazione di associazioni del territorio che non abbiano scopo di lucro.

TITOLO III

CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - PUBBLICHE AFFISSIONI - DISCIPLINA

Art. 24 – Oggetto

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche, le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il Comune, tuttavia, può gestire il servizio di pubbliche affissioni attraverso appaltatore esterno o mediante il concessionario del canone unico individuato dall'Unione. In tale caso l'attività descritta negli articoli seguenti è affidata al soggetto esterno.
2. I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

Art. 25 - Soggetti passivi

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 26 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni si possono effettuare solo negli spazi appositamente individuati dal Comune.
2. Per ottenere l'affissione i committenti devono comunicare la durata dell'affissione, il numero dei manifesti da esporre nelle rispettive categorie di spazi, l'eventuale scelta di determinati spazi e ogni altra notizia necessaria al riguardo. Devono altresì consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'Ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
3. Non sono ammesse pubbliche affissioni che non rispettano la sensibilità e la dignità delle persone in ogni forma ed espressione, o che rappresentano discriminazioni sessuali, religiose o razziali.
4. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della domanda, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune, anche attraverso appaltatore esterno o mediante il concessionario del canone unico individuato dall'Unione, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, ovvero

l'appaltatore esterno o il concessionario del canone unico individuato dall'Unione, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

9. Entro dieci giorni dalla richiesta di affissione il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

13. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

14. Il Comune di Ostello è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno 12 mq per ogni mille abitanti.

CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE

Art. 27 - Modalità di applicazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento

2. La gestione del canone è stata conferita all'Unione dei Comuni Valli e Delizie che vi provvede mediante il Settore Finanze il cui Dirigente è autorizzato ad impegnare ed accertare risorse sui bilanci del Comune di Ostello e degli altri Comuni aderenti all'Unione o mediante concessionario o appaltatore esterno.

3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.

4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti è pari a 10 giorni.

5. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al comma 3 applicata per foglio e giorno di esposizione.

6. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per

richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

Art. 28 - Pagamento del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità dell'art. 18, comma 1, del presente regolamento.

Art. 29 - Riduzioni del canone sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione come previsto dal successivo art. 30;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 30 - Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Sono altresì esenti dal diritto le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. L'esenzione è subordinata alla presentazione della certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 31- Vigilanza sanzioni amministrative e norme di rinvio

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 26 comma 12 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 20.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo II.

TITOLO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DISCIPLINA

Art. 32 Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime, fatto salvo le materie trattate in apposito Regolamento.
2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare della concessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di un canone determinato in base a tariffa. Le norme del presente Capo sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.
3. In base alla Convenzione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie gestisce il procedimento di entrata del canone unico patrimoniale, direttamente o tramite concessionario, per conto del Comune di Ostellato e degli altri Comuni aderenti all'Unione. Le entrate e le spese connesse alla gestione del canone, sono gestite dal competente Dirigente dell'Unione il quale è autorizzato ad accertare ed impegnare risorse sui bilanci comunali del Comune di Ostellato e dei Comuni aderenti all'Unione. Inoltre, per l'attività connessa all'autorizzazione, il Comune si avvale del Settore SUAP della medesima Unione.

4. Il presente Capo disciplina, altresì, la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

5. Ai fini del presente Regolamento s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune o l'Unione autorizza l'occupazione suddetta, per il tramite del competente Servizio comunale o del Settore SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie a seconda della tipologia di occupazione e dell'autore della richiesta, secondo le norme che seguono, intendendosi comunque con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- per "area pubblica attrezzata", l'area pubblica da adibire saltuariamente al commercio, munita di servizio di allacciamento, di fornitura di energia elettrica e/o ulteriori servizi atti all'esercizio dell'attività.

Art. 33 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in genere

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, anche se temporanee, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, e comunque non è superiore a 29 anni.

Esse, a loro volta, possono essere:

- "pluriennali" quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrabili, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee o aeree con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole ecc.);
- "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanent anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

6. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 34 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni inerenti l'esercizio dell'attività del commercio e somministrazione al pubblico di alimenti bevande, unitamente al presente Regolamento si applicano:

a) Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e s.m. e i, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precisato decreto, nonché il Regolamento per il commercio su area pubblica approvato dall'Unione dei Comuni.

b) Per le occupazioni finalizzate all'installazione di dehors annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e dehors destinati al consumo sul posto, senza somministrazione assistita, si applicano le disposizioni del "Regolamento per la disciplina dei dehors" approvato dall'Unione dei Comuni.

c) Per l'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico si applica l'art 33 del presente Regolamento.

4. Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è applicato tenuto conto dei costi sostenuti dal concessionario per la manutenzione dell'area.

Art. 35 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del Regolamento Urbanistico ed Edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Dirigente può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Art. 36 - Concessioni

1. Le occupazioni, nel territorio comunale, di spazi e di aree di cui all'articolo 33 sono soggette a concessione. Dette occupazioni consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlative

una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 37 - Procedimento per il rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione, costituente titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dalla Legge 07.08.1990 n. 241 nonché dai relativi regolamenti di esecuzione ed attuazione.
3. Non sono, comunque, subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento di concessione:
 - a) le occupazioni temporanee effettuate per il commercio su area pubblica da spuntisti in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti. Per tali occupazioni, l'accettazione e assegnazione del posteggio come da apposito registro alla spunta con il relativo pagamento assolve contestualmente a tale obbligo;
 - b) le occupazioni temporanee di cui all'art. 56, 1° comma, lett. g) del presente regolamento. Per tali occupazioni la concessione di patrocinio assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 38 - Attivazione del procedimento amministrativo Richiesta di occupazione

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda al competente Ufficio Comunale o dell'Unione Valli e Delizie in base alle norme che seguono.
2. La domanda, corredata dalla relativa documentazione tecnica, deve essere presentata ai sensi degli specifici Regolamenti ovvero se trattasi di materia non regolamentata dall'Ente, con un congruo anticipo, comunque, non inferiore a 15 giorni rispetto alla data fissata per l'inizio dell'occupazione salvo quanto previsto per le occupazioni di urgenza all'articolo 47 del presente Regolamento
3. Le istanze relative all'attività d'impresa devono essere presentate, per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in formato telematico attraverso l'apposita modulistica certificata nel portale regionale ovvero, se trattasi di istanze presentate da privati, essa deve essere presentata al competente Ufficio Comunale, redatta in carta legale e contenere a pena di inammissibilità:
 - a) l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - d) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
 - e) l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

4. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 39 - Ufficio competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 38 deve essere indirizzata, a seconda della tipologia di occupazione:

a) al Settore AUAT – Area Uso Assetto del Territorio del Comune di Ostellato;

b) al Settore SUAP - Servizio Suap dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

2. La concessione amministrativa di occupazione di suolo è rilasciata dagli uffici sopra indicati ad eccezione delle occupazioni temporanee commercio su area pubblica in occasione delle fiere per posteggi non occupati che verranno rilasciate dalla Polizia Locale dell'Unione.

3. Il Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie cura la procedura relativa alla verifica dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata e della relativa riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico, ovvero in caso di affidamento a soggetto esterno, tali attività competono all'appaltatore o al concessionario del canone unico individuato dall'Unione.

Art. 40 - Istruttoria della richiesta

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e per la definizione.

2. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede:

- a rendere noto l'avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;

- ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la domanda si fonda; - ad un controllo della documentazione allegata.

3. Qualora la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione che non rende possibile identificare e delimitare esattamente l'area, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

6. Il responsabile del procedimento verificate la completezza e la regolarità della domanda, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad inoltrare una apposita richiesta pareri immediatamente agli uffici competenti, ove per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Fatto salvo diversa disposizione di norme specifiche e regolamenti in materia, detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 41 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al funzionario responsabile della gestione del canone per il rilascio della concessione o del diniego della stessa.
2. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta all'Ufficio competente del Comune o dell'Unione. Nel caso in cui siano necessarie altre autorizzazioni/nulla osta comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 42 - Rilascio della concessione e suo contenuto

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. Della concessione fa parte integrante la nota analitica di determinazione del canone di concessione, redatta dall'Ufficio competente al rilascio.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 38;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 44.
3. La concessione è rilasciata dall'ufficio competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) marca da bollo;
 - b) spese di sopralluogo (eventuali);
 - c) deposito cauzionale, eventualmente richiesto, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - l'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dall'ufficio tecnico comunale, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La cauzione da versare in contanti, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dall'atto di concessione ed è svincolata solo dopo la verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
4. In ogni caso, l'eventuale rilascio della concessione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 del presente Regolamento.
5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
6. Non è richiesto un nuovo atto di concessione di cui al comma 1 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per

l'occupazione di spazio con insegna commerciale e questa rimanga inalterata o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 43 - Rinnovo e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate, qualora non in contrasto con normative di rango superiore.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione, né la non debenza del canone. Per la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'articolo 42 comma 3.
5. La rinuncia della concessione per occupazione permanente decorre al fine del pagamento del canone dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione.

Art. 44 - Obblighi del concessionario

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non è consentita né la sub concessione né il trasferimento a terzi della concessione stessa.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) esibire, a richiesta degli organi competenti a controllo, l'atto che autorizza l'occupazione e mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, nonché le attrezature ed opere installate;
 - b) provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 42;
 - c) versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 45 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Ufficio competente può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza alcun obbligo di indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune o dall'Unione danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico, per cause di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, dà diritto alla riduzione o al rimborso, se già pagato, del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Art. 46 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 44, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 (cinque) giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;
 - g) nei casi di revoca dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio previsti nel "Regolamento commercio su aree pubbliche" dell'Unione dei Comuni;
 - h) nei casi di revoca e decadenza previsti dal "Regolamento per la disciplina dei dehors" approvato dall'Unione dei Comuni;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal funzionario responsabile competente per materia con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 47 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può

essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio competente, il quale provvede, acquisite le attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza da parte degli altri Settori all'uopo interessati, a rilasciare la concessione in via di sanatoria.

3. Per le aziende erogatrici di pubblici servizi che effettuano lavori di manutenzione con le caratteristiche di cui al comma 1, la concessione si intende accordata a seguito di comunicazione scritta, anche via fax, da trasmettere al Settore Tecnico del Comune di Ostellato. Tale comunicazione sarà inoltrata agli uffici competenti affinchè attestino l'esistenza o meno delle condizioni d'urgenza. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa per essere esibita agli agenti addetti al controllo.

4. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni prescritte nel caso di occupazione abusive e all'obbligo dell'immediata liberazione dell'area.

Art. 48 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza l'atto di concessione.

2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione nonché le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatte da un pubblico ufficiale, sono equiparate ai fini del pagamento del canone alle occupazioni regolarmente concesse.

4. Alle occupazioni abusive, oltre al pagamento del canone, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 58 del presente regolamento. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

5. In caso di occupazione abusiva, il Comune o l'Unione, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi trascorso il quale, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti le relative spese.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi la data dell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da Pubblico Ufficiale. Qualora, dal verbale di constatazione non risulti la decorrenza dell'occupazione la stessa si presuppone effettuata in ogni caso dal 1º gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Art. 49 - Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

2. I provvedimenti di concessione, riguardanti occupazioni temporanee per l'esercizio del commercio ambulante settimanale, sono trasmessi in copia al competente Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ovvero all'appaltatore esterno o al concessionario del canone unico individuato dall'Unione, per la determinazione annuale del canone dovuto nonché per la riscossione ordinaria e coattiva relativa al canone stesso per gli anni successivi al rilascio del relativo provvedimento.

3. Gli elenchi relativi ai posteggi temporaneamente non occupati assegnati alla "spunta" e quelli assegnati con concessione per le singole manifestazioni/fiere, sono trasmessi in copia al competente Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ovvero all'appaltatore esterno o al concessionario del canone unico individuato dall'Unione, per le relative verifiche contabili.

CAPO II - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – CANONE

Art. 50 - Istituzione ed oggetto del canone

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.

3. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area occupata, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di constatazione della violazione o del fatto materiale.

2. Nel caso di più occupanti, anche di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. La titolarità del provvedimento, per la quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 52 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprasuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il

canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.

2. Le occupazioni di suolo pubblico annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati e applicando, se spettanti, le riduzioni o maggiorazioni di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

3. Le occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico, e applicando, se spettanti, le riduzioni o maggiorazioni di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con auto dichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate con impianti di telefonia mobile, il canone è determinato dall'importo forfettario di € 800,00 per ogni impianto installato, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 831-bis dell'art. 1 della Legge 160/2019. L'importo forfettario è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

8. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

9. Per le occupazioni effettuate da scuole guida in occasione di esami di guida, esercitazioni e altre attività assimilabili, il canone dovuto giornalmente, indipendentemente dalla durata oraria dell'occupazione e dalla zona è di € 30,00. Non si applicano le riduzioni di cui al successivo art. 55.

10. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.

11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0774 al metro quadrato per giorno.

12. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0774 al metro quadrato per giorno.

13. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

14. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 10,33.

Art. 53 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto di seguito indicato:

Categoria 1° = centri abitati, delimitati come stabilito dall'art. 4 del Codice della strada vigente;

Categoria 2° = località e territorio rimanente.

Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 54 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 53, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

| TIPO OCCUPAZIONI |
|---|
| Descrizione |
| SUOLO GENERICO |
| TENDE |
| SOPRA/SOTTOSUOLO |
| PASSI CARRABILI |
| DEHOR - SEDIE E TAVOLI |
| ATTIVITA' EDILE |
| BANCHI AMBULANTI |
| SPETTACOLI VIAGGIANTI |
| MANIFESTAZIONI |
| FIERE |
| CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA' |

1. Art. 55 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

- a. Per le occupazioni permanenti o temporanee su area privata soggetta ad uso pubblico, il canone verrà versato in ragione del 10% dell'effettivo ammontare;
- b. Per le occupazioni ai fini di arredo urbano (fioriere, panchine, portabicilette), posti auto ed aree carico/scarico, è prevista una riduzione del 10%;
- c. Per le occupazioni effettuate con esposizione prodotti finalizzate alla vendita, si applica una riduzione del 5%;
- d. Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- e. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- f. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;

- g. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- h. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- i. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- j. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- k. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a quattordici giorni, si applica una riduzione del 50%;
- l. Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- m. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 12 ore, si applica una riduzione del 50%.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Art. 56 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione (e di durata non superiore a 24 ore);
 - c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale e le occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;
 - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- e) le occupazioni realizzate dalle ONLUS - Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e la sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati;
- g) le occupazioni realizzate da persone giuridiche (comitati, associazioni, ecc...) con o senza personalità giuridica e non aventi scopo di lucro, operanti nel territorio comunale e aventi il fine di valorizzare, promuovere le tradizioni locali ovvero per fini benefici, per iniziative che il Comune ritenga opportuno patrocinare;
- h) le occupazioni effettuate da Ditte appaltatrici per esecuzione di interventi per conto del Comune;
- i) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- k) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali;
- n) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- o) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile, i tobinamenti e coperture di fossi, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- p) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- q) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con tende e simili, fisse o retrattili, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
- t) le occupazioni con passi carrabili così come definiti all'art. 52 punto 6, fermo restando che qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'installazione, nella misura quantificata dall'ufficio tecnico comunale;
- u) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;

- v) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- w) le occupazioni temporanee poste in essere da esercenti il commercio ambulante, realizzate nell'ambito delle manifestazioni fieristiche annuali aventi luogo nelle frazioni del Comune di Ostellato;
- x) le occupazioni temporanee relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, riguardanti iniziative di valorizzazione del centro storico e del centro commerciale naturale di Ostellato deliberate dalla Giunta Comunale e dalla Giunta dell'Unione dei Comuni;
- y) le occupazioni con porta biciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- z) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- aa) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- bb) i passi carrabili;
- cc) le occupazioni sia permanenti che temporanee effettuate con tende fisse e retrattili;
- dd) le occupazioni destinate al commercio su aree pubbliche nel caso di spostamenti temporanei dei posteggi assegnati nei mercati di cui all'articolo 6 della L.R. 25.06.1999, n. 12 inseriti nei progetti di valorizzazione commerciale approvati ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 14/1999, quando gli spostamenti siano imposti dall'Amministrazione comunale per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, limitatamente al periodo di durata dei lavori;
- ee) le occupazioni destinate al commercio su aree pubbliche nel caso di spostamenti definitivi dei posteggi assegnati nei mercati di cui all'articolo 6 della L.R. 25.06.1999, n. 12 inseriti nei progetti di valorizzazione commerciale approvati ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 14/1999, quando gli spostamenti siano imposti dall'Amministrazione comunale per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, per un periodo di tre anni dalla data di avvio del trasferimento;
- ff) le occupazioni destinate al commercio su aree pubbliche nel caso di spostamenti temporanei dei posteggi assegnati nei mercati di cui all'articolo 6 della L.R. 25.06.1999, n. 12, inseriti nei progetti di valorizzazione commerciale approvati ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 05.07.1999, n. 14, quando gli spostamenti siano imposti dall'Amministrazione comunale per l'effettuazione delle manifestazioni natalizie e di altre manifestazioni ed eventi che rivestano particolare importanza per l'immagine turistica della città ed abbiano carattere promozionale per la stessa, per tutto il periodo di durata del trasferimento.
- gg) occupazioni effettuate con cartelli di cantiere per l'attività edilizia;
- hh) le occupazioni a scopo pubblicitario con cartelloni e simili, purché la superficie espositiva sia inferiore a mq. 6 per ogni facciata;
- ii) occupazioni per commercio ambulante itinerante (sosta non oltre un ora);
- jj) occupazioni di pronto intervento per piccole riparazioni o sostituzioni di infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a sei ore;

- kk) occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde, per carico e scarico merci non superiori a 12 ore;
- ll) occupazioni d'urgenza, per far fronte a situazioni d'emergenza;
- mm) occupazioni complessivamente inferiori, per la medesima area di riferimento, ad un metro quadrato o lineare.
- nn) le occupazioni per i punti di ricarica di cui al DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. Per l'esenzione del canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
- oo) la concessione di occupazione suolo pubblico in ampliamento di concessioni già rilasciate ad attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande e/o di produzione di prodotti di gastronomia destinati al consumo sul posto (con o senza somministrazione assistita) è esente dal pagamento del canone sull' ampliamento concesso a condizione che il titolare della concessione non abbia alcun debito pregresso nei confronti del comune.
- L'ampliamento in linea di massima è sempre consentito – con soli arredi rimovibili adatti ai c.d. dehors (tavoli, sedie, tende o simili, retrattili o non) – in misura pari (i) allo spazio interno dei locali già in uso oltre alla concessione già autorizzata, (ii) al solo spazio interno dei locali, per chi non ha (alla data di approvazione della presente delibera consiliare) una concessione in essere;
- L'ampliamento ha la finalità – potenziale – di garantire il rispetto del c.d. distanziamento sociale, quindi: (i) chi ha già concessione può chiedere superficie pari a locali interni+area concessa; (ii) chi non ha concessione può chiedere suolo pubblico pari ad area locali interni, così “duplicando” gli spazi a disposizione, fatte salve le necessarie limitazioni di spazio dovute a concessioni già in essere a favore di altri esercenti sulla medesima area, fermo restando che deve esistere un'area pubblica adiacente e/o prospiciente al locale commerciale idonea alla destinazione (temporanea) all'utilizzo privato e, comunque, dovrà essere garantita piena parità di accesso e di trattamento agli operatori che “affacciano” sulla medesima area pubblica.
- Per le aree interessate da più occupazioni, alla Giunta comunale è riservata la facoltà di definire i criteri relativi a: estensione, modalità e tipologie di occupazione allo scopo di coniugare l'esercizio dell'attività con la fruibilità degli spazi pubblici, fermo restando la competenza del Dirigente all'adozione dell'atto gestionale che definisce e circoscrive l'effettivo spazio occupabile in caso di contemporanea presenza di più concessionari/richieste di concessione sul medesimo spazio;
- pp) le occupazioni di suolo pubblico già rilasciate o richieste ex novo da attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande e/o di produzione di prodotti di gastronomia destinati al consumo sul posto (con o senza somministrazione assistita), sono esenti dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico a condizione che il titolare della concessione non abbia alcun debito pregresso nei confronti del comune;

Art. 57 - Modalità e termini per il pagamento del canone.

1. In base alla Convenzione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie gestisce il procedimento di entrata del canone unico patrimoniale, direttamente o tramite concessionario o appaltatore esterno, per conto del Comune di Ostellato e degli

altri Comuni aderenti all'Unione. Le entrate e le spese connesse alla gestione del canone, sono gestite dal competente Dirigente dell'Unione il quale è autorizzato ad accertare ed impegnare risorse sui bilanci comunali del Comune di Ostellato e dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Il versamento del canone deve essere effettuato tramite le modalità previste dalla legge, ovvero in caso di affidamento a soggetto esterno, direttamente all'appaltatore o al concessionario del canone unico individuato dall'Unione.

3. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone deve essere effettuato:

- a) per il primo anno solare: all'atto del rilascio della concessione;
- b) per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione: entro il 31 marzo, di ciascun anno, salvo quanto previsto al successivo comma 8.

4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o, comunque, alla data stabilita nello stesso provvedimento.

Tuttavia per le seguenti tipologie di occupazioni si osservano le sottoindicate modalità:

- a) per i posteggi del mercato settimanale: pagamento in una rata scadente il 31 marzo di ogni anno;
- b) per i venditori ambulanti in occasione di sagre e per lo spettacolo viaggiante (ad eccezione dei circhi), pagamento entro il termine ultimo di occupazione;

5. Il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione.

6. E' ammessa la possibilità del versamento in 3 (tre) rate anticipate di pari importo con scadenza 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre qualora l'ammontare del canone sia superiore a Euro 258,23. La prima rata deve, comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione.

7. Il canone dovuto per occupazioni realizzate da operatori commerciali titolari di concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è corrisposto con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. Le assenze per malattie, ferie o altro non comportano riduzione dell'ammontare del canone, parimenti non si fa luogo alla riscossione del canone a carico dell'ambulante (spuntista) occupante il medesimo posteggio.

8. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a Euro 10,33 e semprechè non trattasi di quota-parte per occupazione riferita alla medesima area, ma con più soggetti titolari.

9. La Giunta Comunale per esigenze straordinarie o per problematiche tecnico-operative potrà con propria deliberazione modificare le scadenze di pagamento, per posticiparle ma mai per anticiparle e comunque mai oltre il termine dell'esercizio finanziario di riferimento del canone.

Art. 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la

sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

6. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 59 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 60 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

TITOLO V I MERCATI

CAPO I - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MERCATI - DISCIPLINA

Art. 61 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 3 del 18/02/2020 e del presente regolamento.

Art. 63 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale, le Forze di Polizia, o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni.

CAPO II – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MERCATI – CANONE

Art. 64 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliere, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto di seguito indicato:

Categoria 1° = centri abitati, delimitati come stabilito dall'art. 4 del Codice della strada vigente;

Categoria 2° = località e territorio rimanente.

5. Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 65 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.

3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione;

6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 55 comma 1 lett. f).

7. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,078 al metro quadrato per giorno.

8. Oltre alle predette riduzioni o maggiorazioni, ove spettanti, anche al canone di cui al presente Titolo V, si applicano ove spettanti, le riduzioni o maggiorazioni di cui all'art. 55 del presente Regolamento,

Art. 66 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 67 - Modalità e termini per il pagamento del canone.

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato tramite le modalità previste dalla legge, ovvero in caso di affidamento a soggetto esterno, direttamente all'appaltatore o al concessionario del canone unico individuato dall'Unione.

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone deve essere effettuato:

- a) per il primo anno solare: all'atto del rilascio della concessione;
 - b) per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione: entro il 31 marzo, di ciascun anno, **salvo quanto previsto al successivo comma 8.**
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o, comunque, alla data stabilita nello stesso provvedimento.

Tuttavia per le seguenti tipologie di occupazioni si osservano le sotto indicate modalità:

- a) per i posteggi del mercato settimanale: pagamento in una rata scadente il 31 marzo di ogni anno.
- b) per i venditori ambulanti in occasione di sagre e per lo spettacolo viaggiante (ad eccezione dei circhi): pagamento entro il termine ultimo di occupazione.

4. Il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione.

5. E' ammessa la possibilità dei versamento in 3 (tre) rate anticipate di pari importo con scadenza 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre qualora l'ammontare del canone sia superiore a Euro 258,23. La prima rata deve, comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione.

6. Il canone dovuto per occupazioni realizzate da operatori commerciali titolari di concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è corrisposto con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. Le assenze per malattie, ferie o altro non comportano riduzione dell'ammontare del canone, parimenti non si fa luogo alla riscossione del canone a carico dell'ambulante (spuntista) occupante il medesimo posteggio.

7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a Euro 10,33 e sempre che non trattasi di quota-parte per occupazione riferita alla medesima area, ma con più soggetti titolari.

8. La Giunta Comunale per esigenze straordinarie o per problematiche tecnico-operative potrà con propria deliberazione modificare le scadenze di pagamento, per posticiparle ma mai per anticiparle e comunque mai oltre il termine dell'esercizio finanziario di riferimento del canone

Art. 68 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 69 - Rimborsi

3. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

4. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

5. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 70 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune, anche su segnalazione della Polizia Locale dell'Unione, può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 71 - Entrata in vigore del Regolamento e norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. Per l'anno 2021 il termine previsto per il pagamento del canone in unica soluzione di cui all'art. 18, comma 2, all'art. 57, comma 3 lett. b), comma 4 lett. a) e all'art. 67, comma 2 lett. b), comma 3 lett. a) è differito al 30 giugno.
3. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.